

**N. R.G. 17788/2014**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**  
**QUARTA SEZIONE CIVILE**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| dott. Fabio Florini      | Presidente       |
| dott. Giovanni Salina    | Giudice Relatore |
| dott.ssa Daria Sbariscia | Giudice          |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **17788/2014** promossa da:

**FALLIMENTO AERADRIA S.P.A. (**

**ATTORE**

contro



**BANCA CARIM CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A.**

con il patrocinio dell'avv.

CONVENUTO

### CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



## FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Fallimento della società Aeradria s.p.a., in persona del suo curatore, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la Banca CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che l'adito Tribunale condannasse la Banca convenuta al risarcimento del danno sofferto dal patrimonio sociale e, di riflesso, dalla massa dei creditori, in conseguenza dell'abusiva concessione di credito operata a favore della società allora in bonis, nonostante lo stato di decozione di quest'ultima, ovvero in conseguenza della violazione da parte della convenuta dei doveri di buona fede e correttezza nell'esercizio dell'attività creditizia nonché dei doveri di protezione nei riguardi del beneficiario del credito, ovvero ancora in conseguenza del concorso di Banca Carim s.p.a. nell'inadempimento ascrivibile agli amministratori di Aeradria s.p.a. dei doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto con riferimento alla richiesta di erogazione del predetto finanziamento.

Si costituiva in giudizio la Banca Carim s.p.a., eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità dell'azione esercitata dalla curatela attrice per mancato preventivo espletamento della procedura di mediazione obbligatoriamente prevista dalla legge, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza o assoluta incertezza circa la causa petendi della proposta domanda risarcitoria e, inoltre, il difetto di legittimazione attiva in capo al curatore in relazione ai titoli di responsabilità così come dedotti nel presente procedimento.

Nel merito, la Banca convenuta contestava la fondatezza delle deduzioni avversarie e, pertanto, concludeva chiedendo il rigetto delle domande ex adverso formulate.



Nel corso del giudizio, espletati gli incombeni di cui all'art. 183 c.p.c., il G.I., previa reiezione delle istanze istruttorie avanzate dal Fallimento attore, fissava udienza di precisazione delle conclusioni sulle questioni preliminari poste dalla convenuta, oltre che sul merito della causa.

Infine, all'udienza dell'11/01/2017, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Giova anzitutto osservare che, nel presente giudizio, la curatela attrice ha chiesto la condanna della convenuta Banca CARIM s.p.a. al risarcimento del danno da quest'ultima asseritamente arrecato al patrimonio della società Aeradria s.p.a. e, di riflesso, alla massa dei suoi creditori, allegando, in citazione, tre distinti titoli di responsabilità : 1) concessione abusiva di credito a società ormai decotta; 2) violazione del generale dovere di buona fede e dei doveri integrativi di protezione discendenti dal rapporto di finanziamento inter partes; 3) concorso nell'inadempimento degli amministratori della menzionata società Aeradria.

In comparsa conclusionale, il Fallimento attore, con riferimento a quest'ultimo titolo di responsabilità, ha altresì dedotto la responsabilità della Banca convenuta, ex artt. 185 c.p. e 2043-2049 c.c., prospettando il concorso dei suoi funzionari nei reati di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto (art. 217 n. 4 L.F.) e di abusivo ricorso al credito (art. 218 L.F.) ascritti dalla competente Procura della Repubblica a carico degli amministratori della società fallita.



In relazione al profilo di responsabilità da ultimo indicato, la convenuta ha, a sua volta, eccepito l'inammissibilità della domanda per asserita mutatio libelli.

Il Collegio, tuttavia, ritiene che la predetta allegazione di parte attrice non costituisca una domanda nuova, rectius, una nuova causa petendi dell'originaria domanda risarcitoria, né un oggettivo ampliamento del thema decidendi, ma rappresenti soltanto una diversa qualificazione giuridica o un differente inquadramento normativo delle medesime circostanze di fatto e delle stesse ragioni di diritto poste ab initio a fondamento della domanda formulata in atto di citazione.

Tutto ciò precisato, occorre, a questo punto, valutare la fondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla Banca convenuta, di improcedibilità dell'azione per mancato preventivo espletamento della procedura obbligatoria di mediazione, di nullità della citazione per indeterminatezza/incertezza della domanda e di difetto di legittimazione attiva in capo al curatore.

Per quel che concerne la prima questione, si ritiene che la relativa eccezione sia del tutto infondata, in quanto la presente controversia, avuto riguardo alle allegazioni, in fatto e in diritto, svolte dal Fallimento attore, non è oggettivamente riconducibile tra le cause in materia di contratti bancari, nelle quali cioè il thema decidendum e la causa petendi dell'esperita azione sono costituiti dal contratto inter partes (nella specie, di finanziamento) e dalla sua corretta e puntuale esecuzione.

Essa, invece, ha ad oggetto la responsabilità dell'istituto di credito per aver contribuito, in modo quantomeno negligente, attraverso l'erogato finanziamento, all'aggravamento del dissesto della società Aeradria s.p.a., anche in concorso con gli amministratori di quest'ultima a loro volta rei di aver violato i doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto.



Rispetto a tale titolo di responsabilità, sia il contratto de quo, che gli invocati doveri di buona fede e di protezione verso il soggetto sovvenzionato, rappresentano una mera occasione ovvero lo strumento per la consumazione degli illeciti di natura e rilevanza societaria costituenti il cuore del presente procedimento.

A conclusione identica si deve pervenire anche con riferimento all'eccepita nullità della citazione per asserita indeterminatezza della domanda ovvero per incertezza della sua causa petendi.

Infatti, i vari titoli di responsabilità come sopra dedotti dall'attore risultano distintamente allegati in via tra di loro alternativa ancorchè concorrente, quindi, non cumulativa o sovrapposta, ed ognuno di essi fonda differenti azioni che soggiacciono a regole e principi giuridici la cui diversità ne permette il simultaneo, ma, come detto, alternativo, esercizio nel medesimo processo.

Inoltre, la nullità della citazione, come noto, postula, ex artt. 164 e 163 bis c.p.c., l'omessa esposizione o l'assoluta incertezza della causa petendi, mentre nel caso di specie, la citazione contiene un'esposizione delle ragioni di diritto e delle circostanze di fatto poste a fondamento delle formulate domande che, sotto l'aspetto meramente processuale della editio actionis, risulta sufficiente e chiara.

Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva, si ritiene che la questione sia fondata in relazione soltanto ad alcuni dei titoli di responsabilità dedotti dall'attore.

Come noto, la "legitimatio ad causam" attiva consiste nella titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con la conseguenza che, fondandosi la legittimazione ad agire, quale condizione all'azione, sulla mera



allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio (v. ad es. Cass. Civ. Sez. III n. 14468/2008).

Con specifico riferimento alla legittimazione ad agire del curatore fallimentare, occorre distinguere il caso in cui questi eserciti l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società a titolo di mala gestio, eventualmente in concorso con terzi estranei, da quello in cui agisca nei confronti di terzi per un diverso profilo di responsabilità (ad es. per abusiva concessione di credito).

Nel primo caso, l'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma II L.F. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali, implicandone una modifica della legittimazione attiva, ma non dei presupposti.

In merito alle azioni esperite a tutela dei creditori della società posta in fallimento, la Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (v. ad es. S.U. 23/01/2017 n. 1641; Cass. Sez. Un., 28 marzo 2006 n. 7029-7030 e 7031), ha ripetutamente affermato che "nel sistema delineato dalla legge fallimentare, la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni c. d. di massa, finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo" (v. anche Cass. Civ. n. 13412/2010; Cass. Civ. n. 17284/2010).

Nel caso di specie, la curatela attrice ha, come sopra esposto, esperito tre distinte azioni di responsabilità : quella da abusiva concessione del credito, quella per violazione dei doveri di buona fede e di protezione verso il sovvenzionato integrativi del contratto di finanziamento e, infine, quella da



concorso della banca nella mala gestio degli amministratori per aggravamento del dissesto.

In relazione ai predetti titoli di responsabilità, il Fallimento attore ha profuso un notevole sforzo al fine di inquadrare le rispettive azioni tra quelle finalizzate alla reintegrazione del patrimonio sociale e, quindi, al ripristino/salvaguardia della generale garanzia patrimoniale, anche a tutela delle ragioni dei creditori indistintamente considerati.

Orbene, le argomentazioni svolte sul punto dall'attore non sono, tuttavia, condivisibili con riferimento tanto all'azione di responsabilità da abusiva concessione del credito, quanto a quella per violazione dei doveri di buona fede e di protezione del sovvenzionato discendenti dal contratto di finanziamento inter partes.

Infatti, in subiecta materia, il Collegio, in assenza peraltro di più convincenti argomenti, ritiene di aderire pienamente al consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui il curatore fallimentare non è legittimato a proporre, nei confronti del finanziatore responsabile (in particolare la banca), l'azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall'abusiva concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita un'impresa decotta, suscitando così nel mercato la falsa impressione che si tratti d'impresa economicamente valida, perchè nel sistema della legge fallimentare la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni di massa finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica e aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo, al cui novero non appartiene l'azione risarcitoria in questione, la quale, analogamente a quella prevista dall'art. 2395 c.c., costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, giacchè, per un verso, il danno derivante dall'attività di sovvenzione abusiva deve essere valutato caso per caso nella sua esistenza ed entità (essendo ipotizzabile che creditori aventi il diritto di partecipare al riparto non abbiano ricevuto pregiudizio





dalla continuazione dell'impresa), e, per altro verso, la posizione dei singoli creditori, quanto ai presupposti per la configurabilità del pregiudizio, è diversa a seconda che siano antecedenti o successivi all'attività medesima (Cass. Sez. U. 28 marzo 2006, n. 7029, n. 7030 e n. 7031; conformi Cass. 23 luglio 2010, n. 17284, 1 giugno 2010, n. 13413 e 13 giugno 2008, n. 16031).

I principi sopra enunciati sono stati di recente ribaditi dalla Corte di legittimità, che, con le pronunce dell'aprile e maggio 2017, sentenze n. 9983/2017 e n. 11798/2017, ha confermato espressamente l'orientamento indicato nelle sentenze in precedenza richiamate, rilevandone anche la coerenza con "la linea di tendenza che emerge dalle recenti riforme della materia fallimentare".

Sul punto, la Corte di Cassazione ha pure affermato il principio secondo cui ogni pretesa che, pur riguardando il patrimonio del fallito, allega a fondamento un illecito da questo subito, sfugge alla logica dell'universalità e della concorsualità, tipiche delle azioni esecutive di massa, evidenziando, altresì, il carattere eccezionale della doppia legittimazione ad agire del creditore e del curatore, nonché il carattere non sostitutivo della legittimazione di quest'ultimo rispetto a quella del primo.

L'affermata carenza di legittimazione attiva in capo al curatore in ordine alla responsabilità risarcitoria degli istituti di credito per abusiva concessione del credito comporta, stante l'eadem ratio, identica decisione anche in relazione all'ulteriore profilo di responsabilità, di natura contrattuale, per violazione dei doveri di buona fede e di quelli di protezione del sovvenzionato, atteso che la relativa azione si fonda pur sempre su circostanze di fatto e ragioni di diritto afferenti il rapporto di finanziamento inter partes dal cui inadempimento o inesatto adempimento, per le ragioni in precedenza esposte, può semmai derivare pregiudizio ai creditori uti singuli, la cui valutazione va condotta analiticamente, diversificando caso per caso.

La curatela attrice ha poi fatto cenno ad una propria legittimazione ad agire nei confronti della Banca finanziatrice, attribuendosi la veste di soggetto



subentrato, ex art. 43 L.F., nell'amministrazione del patrimonio dell'imprenditore.

Tale prospettazione, tuttavia, postula che la concessione del credito, asseritamente abusiva, abbia, di per sé, provocato al patrimonio dell'impresa un danno diretto ed immediato e che, quindi, prima della dichiarazione di fallimento, l'imprenditore avesse già maturato la titolarità del diritto alla reintegrazione del proprio patrimonio attraverso l'azione risarcitoria già, in quella fase, proponibile.

Nella fattispecie in esame, tuttavia, la concessione asseritamente abusiva del credito non è configurata dall'attore quale fatto, in sé e per sé, direttamente ed immediatamente causativo di danno al patrimonio della società, né essa, in astratto, da sola, può esserlo trattandosi di strumento attraverso il quale vengono immesse in società nuove risorse finanziarie, ma è allegata quale condotta che, in concreto, avrebbe consentito all'impresa, ormai decotta, di proseguire l'attività caratteristica, a sua volta, produttiva, per mala gestio degli amministratori, di ulteriori perdite, costi ed oneri economici, quali dirette ed immediate conseguenze dell'attività gestoria non propriamente conservativa dei suoi amministratori.

Sulla scorta di tali allegazioni, potrà semmai configurarsi la diversa responsabilità della Banca a titolo di concorso, per il tramite dei suoi funzionari, nella mala gestio degli amministratori della società finanziata, ma non anche quella da concessione abusiva del credito.

Ne consegue che, anche sotto il peculiare profilo sopra trattato, all'odierno attore non può essere riconosciuta l'invocata legittimazione ad agire nei confronti del terzo per abusiva erogazione di finanziamenti.

Il tema da ultimo trattato consente, però, di introdurre la questione della legitimatio ad causam del curatore con riferimento al terzo titolo di responsabilità allegato dalla curatela attrice.



Come esposto in premessa, il Fallimento attore, sin dal proprio atto introduttivo, ha prospettato la responsabilità della Banca convenuta (anche) per violazione del dovere di *neminem laedere*, ex art. 2043 c.c., in concorso, ex art. 2055 c.c., con gli amministratori della società allora in bonis, implementando e specificando, successivamente, tale ultimo titolo di responsabilità sub specie di concorso della Banca nei reati di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto (art. 217 L.F.) e/o di ricorso abusivo al credito (art. 218 L.F.) ascritti agli (ex) amministratori di Aeradria s.p.a.

In relazione al profilo di responsabilità da ultimo dedotto dalla curatela attrice, l'eccezione sollevata da Banca CARIM, di difetto di legittimazione attiva, risulta infondata.

La Corte di legittimità, infatti, già con la sentenza n. 13413/2010, ha riconosciuto al curatore fallimentare la legittimazione ad agire, a norma dell'art. 146 L.F., in correlazione con l'art. 2393 c.c., nei confronti della banca, quale terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore della predetta società, senza che possa assumere rilievo il mancato esercizio dell'azione contro l'amministratore infedele, in quanto, ai sensi dell'art. 2055 c.c., se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, sotto il profilo dell'efficienza causale delle singole condotte, sorge a carico delle stesse un'obbligazione solidale, il cui adempimento può essere richiesto, per l'intero, anche ad un solo responsabile.

Siffatti principi sono stati nuovamente enunciati e sviluppati dalla Suprema Corte con le citate sentenze n. 9983/17 e n. 11798/17.

In questo caso, il curatore fallimentare, quale successore nei rapporti facenti capo all'imprenditore fallito, deduce a fondamento dell'esperita azione risarcitoria la responsabilità della banca finanziatrice concorrente con quella dell'organo gestorio, postulando, rispettivamente, la violazione dei principi di sana e prudente gestione del credito, da un lato, e, dall'altro, la violazione dei doveri di accorta gestione imprenditoriale.



La concessione di finanziamento da parte della banca, ove avventata o, comunque, imprudente, se concorre con una parimenti avventata o imprudente richiesta di credito da parte degli amministratori della società ormai decotta, può, in astratto, contribuire al differimento dell'emersione del dissesto e, quindi, al suo aggravamento prima della dichiarazione del suo fallimento.

Ne consegue che, sotto questo specifico aspetto, il curatore fallimentare, alla stregua delle allegazioni svolte in citazione, è, in tesi, legittimato ad agire nei confronti della banca, senza peraltro necessità di esperire, simultaneamente, l'azione, nel medesimo processo, nei confronti degli amministratori.

Affermata, in parte qua, la generale e, quindi, teorica legitimatio ad causam dell'odierno attore, occorre a questo punto accertare se le medesime allegazioni svolte dal Fallimento, ritenute astrattamente idonee a riconoscergli il potere di esercitare l'azione di responsabilità, siano altrettanto idonee e sufficienti a fondare, nel merito, la relativa domanda risarcitoria.

A tal proposito, ritiene il Collegio che, così come enunciato dalla Corte di Cassazione con la sopra richiamata sentenza n. 11798/17, sulla scia di quanto insegnato dalla precedente sentenza n. 13413/2010, la responsabilità (concorrente) della banca deve basarsi sul medesimo titolo di responsabilità dell'amministratore (ancorchè quest'ultimo non sia stato evocato nel medesimo giudizio), sicchè essa, per il tramite dei suoi funzionari, concorre nell'abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore ed il titolo di responsabilità dedotto deve essere, per ciò, quello della mala gestio di quest'ultimo.

Il curatore, quindi, anche in questo particolare caso, deve, in concreto, strutturare, in fatto e in diritto, l'azione risarcitoria come se stesse esperendo l'azione di responsabilità verso gli amministratori a norma degli artt. 146 L.F. e 2393 c.c., e non già quella, contrattuale e/o extracontrattuale, verso la banca per la condotta illecita di quest'ultima.



Il Fallimento che agisce nei confronti della banca finanziatrice per concorso nella mala gestio degli amministratori della società poi fallita deve, per ciò, in primo luogo, allegare e dimostrare i fatti costitutivi della responsabilità dell'organo gestorio rispetto ai quali l'istituto di credito si sia reso compartecipe, se non addirittura complice, mediante l'indebita e non giustificata concessione di credito.

Nel caso di specie, si ritiene, tuttavia, che le deduzioni ritualmente e tempestivamente svolte in atto di citazione e con la prima memoria ex art. 183 c. VI c.p.c. non soddisfino l'onus assertivo, ancor prima che probatorio, incombente sul Fallimento attore.

Infatti, le allegazioni, in fatto e in diritto, svolte con l'atto introduttivo e nella successiva fase di trattazione scritta della causa, al di là di sporadici e generici riferimenti alla concorrente responsabilità della Banca convenuta nella mala gestio degli amministratori della società Aeradria s.p.a., nonché alle anomalie contabili da quest'ultimi compiute per occultare il dissesto della società, sono incentrate in modo pressochè esclusivo ed assorbente sulla condotta dell'istituto di credito e, segnatamente, sulla violazione da parte di quest'ultimo dei principi e delle norme che sovrintendono lo svolgimento del servizio di erogazione del credito e, quindi, di sana e corretta gestione di questo, oltre che, come detto, dei doveri di buona fede e di protezione del soggetto beneficiario del finanziamento.

L'attore, infatti, ha ripetutamente dedotto che la banca convenuta aveva concesso credito senza una preventiva accurata istruttoria e senza una positiva verifica circa le reali condizioni economico-patrimoniali della società beneficiaria dei finanziamenti, omettendo altresì di farsi rilasciare idonea garanzia di conseguire la dovuta restituzione, ma confidando semplicemente ed imprudentemente nella sottoscrizione di nuovo capitale e nei contributi economici promessi (e poi mai versati) dai soci pubblici.

In tal modo, la banca avrebbe illegittimamente contribuito all'artificiale mantenimento in vita di una società irreversibilmente decotta e, quindi,



all'aggravamento del suo dissesto, con conseguente grave danno sia per i creditori sociali, che al patrimonio della società stessa.

A ben vedere, la curatela imputa alla convenuta, quale operatore dotato di competenze e conoscenze qualificate e privilegiate, di aver omesso di compiere, secondo l'ordinaria diligenza professionale richiesta per legge, una istruttoria adeguata ed approfondita tale da far emergere l'andamento gestionale disastroso, l'"irregolare" tenuta dei bilanci sociali, l'assenza di alcun impegno formale e vincolante dei soci pubblici e l'irrazionalità dei piani di risanamento presentati nel corso degli anni.

Ma l'azione così come in concreto esperita dalla curatela attrice appare, però, strutturata come un'azione, di tipo extracontrattuale e contrattuale, verso la banca ritenuta responsabile di concessione abusiva del credito e non, invece, come un'azione di responsabilità, ex artt. 2393 c.c. e 146 L.F.

In particolare, non vengono espressamente indicati e descritti i comportamenti degli amministratori integranti la mala gestio ed in relazione ai quali la condotta dell'istituto di credito sarebbe stata complice.

Negli atti sopra richiamati si fa un generale e generico rinvio al contenuto dell'allegata relazione ex art. 33 L.F., che, di per sé, è oggettivamente inidoneo a fondare l'azione di responsabilità dell'amministratore infedele ed inadempiente.

Ad ogni modo, il contenuto di detta relazione risulta, nel caso di specie, estremamente generico ed indeterminato non soltanto in ordine alle condotte causative del dissesto, ma soprattutto di quelle che ne hanno provocato l'aggravamento, nonché circa l'interdipendenza causale tra la condotta asseritamente imprudente della Banca e quella pretesamente inadempiente degli amministratori nel fare ricorso ai finanziamenti e viceversa.

In un giudizio promosso per sentir dichiarare la responsabilità della banca finanziatrice per avere, in concorso con gli amministratori della società, aggravato il dissesto, non è sufficiente evidenziare le anomalie e gli artifici





contabili che avevano dissimulato la perdita di continuità aziendale, ma è indispensabile individuare in modo chiaro e preciso le operazioni non conservative successivamente poste in essere dagli amministratori ed il cui compimento sia stato, di fatto, consentito o agevolato dalla erogazione imprudente di credito da parte della banca convenuta.

Tutto ciò era assolutamente necessario anche per poter apprezzare la sussistenza o meno degli elementi, oggettivi e soggettivi, della fattispecie penalmente rilevante addebitata agli amministratori (ricorso abusivo al credito), del nesso eziologico tra tale censurata pratica ed il pregiudizio al patrimonio sociale così come lamentato dalla curatela attrice e da questa imputato, a titolo di concorso, a carico della convenuta.

L'esigenza di allegazioni particolarmente specifiche, puntuali e non generiche era maggiormente avvertita nel presente giudizio, nel quale, diversamente da quello deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza N. 13413/2010, la responsabilità degli amministratori per i reati di cui agli artt. 217 e 218 L.F., e quella concorrente nei medesimi reati dei funzionari della Banca, non è stata (ancora) accertata nel tuttora pendente procedimento penale (nel quale, peraltro, i funzionari della banca non risultano imputati e la Banca è, a sua volta, presente in veste di persona offesa), e, nel quale, quindi, inevitabilmente avrebbe dovuto procedersi al suo, anzi al loro, accertamento, rispettivamente, in via incidentale (amministratori) e principale (banca).

Né, come giustamente osservato dalla difesa della convenuta, l'attore può, in modo semplicistico, affidarsi alla mera coincidenza cronologico-temporale tra l'erogazione del credito da parte della banca e l'asserito progressivo incremento dello squilibrio finanziario della società e l'aggravamento del suo dissesto patrimoniale e finanziario ad opera degli amministratori, per supportare l'esperita azione di responsabilità.

Anche per questo motivo, occorre una più compiuta ed esaustiva illustrazione tanto degli inadempimenti ascrivibili agli amministratori in



concorso con la Banca, quanto del nesso causale tra tale solidale corresponsabilità ed il danno patito dal sodalizio in conseguenza diretta ed immediata del contributo materialmente offerto da quest'ultima attraverso i finanziamenti.

Infatti, anche a voler prescindere da ogni considerazione circa l'elemento soggettivo della dedotta responsabilità extracontrattuale della banca e, quindi, circa la rilevabilità o meno da parte dell'operatore bancario delle criticità finanziarie della società sulla sola base dei bilanci di esercizio, (peraltro, per ammissione dell'attore, abilmente occultate ed asseritamente disvelate soltanto attraverso operazioni di analisi e riclassificazione non propriamente esigibili da parte del funzionario dell'istituto erogatore il finanziamento), pare comunque estremamente semplicistico ed apodittico ritenere che la Banca che, dalla asserita epoca di perdita del capitale sociale di Aeradria (31/12/2010), aveva erogato finanziamenti per circa 6.500.000,00, debba oggi rispondere, per l'intero, sia pur in concorso solidale con altri, di un danno superiore a venti milioni di euro.

In particolare, non è dato sapere quali siano state le operazioni che gli amministratori hanno compiuto dopo l'asserita maturazione delle condizioni di scioglimento e messa in liquidazione del sodalizio grazie all'aiuto finanziario ricevuto dalla Banca convenuta, e quali, tra queste, avrebbero dovuto essere compiute comunque, anche al solo fine di consentire il normale esaurimento di rapporti allora in essere e non suscettibili di immediata cessazione anche in ragione della natura, pure pubblicitaria, del servizio erogato dalla società.

E in un siffatto contesto, lo strumento della c.t.u. contabile, invocato in via subordinata dall'attore, non appare ammissibile, in quanto, diversamente opinando, verrebbe affidato all'ausiliario del Giudice il compito di individuare i fatti costitutivi della responsabilità prospettata dalla curatela, e di colmare, in tal modo, i deficit assertivi sopra evidenziati.





Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda formulata dall'attore deve essere rigettata.

Infine, per quel che concerne le spese di lite, si ritiene che, in considerazione del parziale rigetto delle questioni preliminari poste dalla convenuta, nella fattispecie in esame, ricorrano le condizioni per la loro parziale compensazione in misura di 1/3, liquidando i restanti 2/3, come da dispositivo, a carico dell'attore.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

**RIGETTA**  
le eccezioni sollevate dalla convenuta, di improcedibilità dell'azione e di nullità della citazione, nonché quella di difetto di legittimazione attiva in relazione all'azione di responsabilità della Banca per concorso nella mala gestio degli amministratori della società Aeradria s.p.a.

### **DICHIARA**

il difetto di legittimazione attiva del Fallimento attore in relazione alle azioni di responsabilità da abusiva concessione del credito e per violazione dei doveri di buona fede e di protezione del contraente finanziato.

### **RIGETTA**

la domanda formulata dall'attore di risarcimento del danno da responsabilità della Banca convenuta per concorso nella mala gestio degli amministratori



della società Aeradria s.p.a.

**DISPONE**

la parziale compensazione delle spese di lite in misura di 1/3 e, per l'effetto, condanna l'attore al rimborso in favore della convenuta dei restanti 2/3 liquidati in € 27.500,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, il 7 giugno 2017.

Il Presidente

Dott. Fabio Florini

Il Giudice est.

Dott. Giovanni Salina

IL CASO.it

